



COMUNE DI ALTISSIMO
(Provincia di Vicenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2023
N. 23 del Reg. Delibere

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ADEGUATO ALLE DISPOSIZIONI DELLA DELIBERA ARERA N. 15/2022.

L'anno 2023, il giorno 30 del mese di Maggio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, con nota di convocazione prot. N. 3642 del 26/05/2023, in seduta pubblica, in sessione straordinaria, in prima convocazione, tempestivamente notificata, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risultano:

		Presente/Assente
Trevisan Omar Loris	Sindaco	Presente
Farinon Lorella	Consigliere	Presente
Ponza Fausta Antonella	Consigliere	Presente
Disconzi Paolo	Consigliere	Presente
Belluzzo Alessandra	Consigliere	Presente
Mecenero Michele	Consigliere	Presente
Santolin Valerio	Consigliere	Presente
Preto Gaetano	Consigliere	Presente
Trevisan Luisella	Consigliere	Presente
Rancan Paolo	Consigliere	Assente
Graizzaro Sonia	Consigliere	Presente

N. Presenti 10 N. Assenti 1

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Mingardi Monica Elena.

Il/La Sig./ra Trevisan Omar Loris nella sua qualità Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ADEGUATO ALLE DISPOSIZIONI DELLA DELIBERA ARERA N. 15/2022.

Il Sindaco spiega che la modifica al regolamento è necessaria per adeguarlo al nuovo Testo Unico di Arera e allo schema regolatorio deliberato dal Consiglio di Bacino.

Il Consigliere Trevisan Luisella interviene dicendo che alle 18,50 ha presentato un emendamento al protocollo dell'ente.

Il Sindaco risponde che gli emendamenti vanno presentati nei due giorni precedenti la seduta.

Il Consigliere Trevisan Luisella lamenta termini troppo stretti tra la consegna dell'avviso di convocazione e la presentazione degli emendamenti.

Il Sindaco replica che il regolamento che prevede questi termini è stato approvato in un periodo antecedente il suo mandato.

Il Consigliere Trevisan Luisella chiede la verbalizzazione dell'emendamento.

Il Vice Segretario informa il Consigliere Trevisan Luisella che se il documento è stato presentato al protocollo dell'ente verrà allegato alla delibera.

Il Consigliere Trevisan Luisella legge integralmente l'emendamento (che si allega al presente atto) .

Il Sindaco ribadisce che emendamenti di tale portata, che incidono sulle entrate dell'ente, vanno presentati entro i termini regolamentari per verificarne la sostenibilità economica; chiede al consigliere se vuole che il Consiglio lo voti.

Il Consigliere Trevisan Luisella replica ribadendo il poco tempo a disposizione per esaminare i documenti e che la loro proposta è una facoltà per il Comune.

Al termine della discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n.147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTO l'art.1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)»;

VISTO l'art.52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

RICHIAMATO l'art.13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'Economia e della Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data di pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

RICHIAMATI:

- il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale I.U.C. componente TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 03/09/2014;
- la modifica del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29/09/2020;

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha assegnato all'Autorità di regolazione per energia ambiente (AREERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi*

imposti dalla normativa europea”;

- con delibera 18 gennaio 2022 b.15/2022/R/rif ARERA ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza, quindi il Comune, a decorrere dal 1° gennaio 2023;

VISTO l'art. 3 comma 5-quinques del D.L. 228/2021 convertito in Legge 15/2022 che prevede che i comuni, in deroga dell'art. 1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno; nel caso di proroga del bilancio di previsione il termine per l'approvazione coincide con quello della deliberazione del bilancio di previsione.

OSSERVATO che è stato differito al 31 maggio 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 degli Enti Locali;

RITENUTO di modificare il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI per renderlo compatibile con il “TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF)” con riferimento al livello di qualità corrispondente allo schema regolatorio n. 1, come deliberato dal Consiglio Bacino Vicenza, organismo competente per territori ai sensi della normativa vigente;

EVIDENZIATO che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale regolamento può concretizzarsi con le modifiche riportate nel presente atto, nelle quali sono evidenziati gli articoli modificati e gli articoli aggiunti;

PRECISATO che le modifiche apportate al regolamento riguardano in particolare:

- Le modalità di richiesta di attivazione e variazione del servizio (artt. 6 e 10 del TQRIF)
- I reclami e richieste di rettifica degli importi addebitati (artt. 13-17-18 -28 del TQRIF)
- Le modalità di versamento (artt. 23-24-26 del TQRIF)
- La rateizzazione degli avvisi bonari; (art. 27 TQRIF)

CONSIDERATO che gli articoli modificati e/o aggiunti saranno i seguenti:

- **Art 28D Versamenti**

-Al Punto 7 viene aggiunta la seguente dicitura: in ogni caso la scadenza per il pagamento è fissato in almeno 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione;

-Al Punto 9 viene aggiunta la seguente dicitura: garantendo al contribuente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto.

- **Art. D29 Dichiarazione**

1.La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall'utente entro (90) giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet, disponibile anche presso l'Ufficio Tributi;

2.La dichiarazione deve essere presentata entro 90 (novanta) giorni solari da quando:

- a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree;
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente

dichiarate.

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata al Comune direttamente all'Ufficio Tributi oppure: - A mezzo posta - Via mail -consegnata direttamente all'Ufficio Tributi.

- **Art. D30 Procedura di presentazione dei reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati**

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio Tributi del Comune, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso di pagamento di cui all'art. 28D;

2. Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati scaricabile dalla home page del sito internet dell'Ente, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, contiene i seguenti campi obbligatori:

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;

b) i dati identificativi dell'utente:

- il nome, il cognome e il codice fiscale;

- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;

- il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione tariffe e rapporto con gli utenti);

- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;

- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;

- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare all'Ente il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma 1, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.

4. L'ufficio tributi indica all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.

- **Art. D31 Risposta a reclami e richieste informazioni**

1. L'ufficio tributi adotta criteri prudenziali nella classificazione di una segnalazione scritta inviata dall'utente, classificando tale segnalazione come reclamo scritto in tutti i casi in cui non sia agevole stabilire se essa sia un reclamo scritto, una richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati.

2. La risposta motivata scritta al reclamo ed alle richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune indicando inoltre i seguenti elementi minimi comuni alle tre tipologie di richiesta scritta considerate:

a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;

b) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;

c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;

d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

3. Nella risposta alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, deve essere inoltre riportato, l'esito della verifica e in particolare:

a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;

b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;

c) i dati di produzione dei rifiuti riportati nel documento di riscossione contestato, nel caso di tariffazione puntuale;

d) l'elenco della eventuale documentazione allegata;

4. Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, l'ente utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

- **Art. D32 Modalità di rettifica degli importi non dovuti**

1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, l'Ente procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:

a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;

b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale di cui all'Articolo 53.1 del TQRIF.

2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera b), resta salva la facoltà dell'Ente di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.

- **Art D33 Modalità di rateizzazione dei pagamenti**

1. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 28D:

a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;

c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.

4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

TENUTO conto che le presenti modifiche al testo regolamentare entrano in vigore dall'01.01.2023 in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamanti disposizioni normative;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria in data 26/05/2023, acquisito al nostro prot. 3696 del 29/05/2023;

VISTO il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025,

approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26/01/2023, esecutiva e sue successive variazioni;

VISTI i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti: n. 10,

Votanti: n. 10,

Favorevoli: n. 8,

Contrari: n. 2 (Trevisan Luisella, Graizzaro Sonia),

Astenuti: nessuno

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi in premessa indicati, le modifiche all'art. 28D e l'aggiunta degli ulteriori art. D29, art. D30, art. D31, art. D32, D33 al vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti solidi e urbani (TARI), adeguato alle disposizioni contenute nella delibera ARERA N. 15/2022 come di seguito riportato:

- **Art 28D Versamenti**

6. La TARI è versata in due rate, il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno o in unica soluzione, il 16 giugno, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale.

7. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari del versamento di cui al punto precedente possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili. In ogni caso la scadenza per il pagamento è fissata in almeno 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione.

8. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto annualmente non sia superiore ad euro 12,00.

9. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, garantendo al contribuente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto.

10. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è trasmesso un avviso bonario, mediante posta raccomandata A.R. o PEC, con cui si intima il versamento del tributo. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro trenta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà all'emissione di apposito avviso di accertamento con la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

- **Art. D29 Dichiarazione**

1. La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall'utente entro (90) giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet, disponibile anche presso l'Ufficio Tributi;

2. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 (novanta) giorni da quando:

- a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree;
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;

c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata al Comune direttamente all'Ufficio Tributi oppure: - A mezzo posta - Via mail -consegna direttamente all'Ufficio Tributi.

- **Art. D30 Procedura di presentazione dei reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati**

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio Tributi del Comune, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso di pagamento di cui all'art. 28D;

2. Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati scaricabile dalla home page del sito internet dell'Ente, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, contiene i seguenti campi obbligatori:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
- b) i dati identificativi dell'utente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare all'Ente il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma 1, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.

4. L'ufficio tributi indica all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.

- **Art. D31 Risposta a reclami e richieste informazioni**

1. L'ufficio tributi adotta criteri prudenziali nella classificazione di una segnalazione scritta inviata dall'utente, classificando tale segnalazione come reclamo scritto in tutti i casi in cui non sia agevole stabilire se essa sia un reclamo scritto, una richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati.

2. La risposta motivata scritta al reclamo ed alle richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune indicando inoltre i seguenti elementi minimi comuni alle tre tipologie di richiesta scritta considerate:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
- d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

3. Nella risposta alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, deve essere inoltre riportato, l'esito della verifica e in particolare:

- a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- c) i dati di produzione dei rifiuti riportati nel documento di riscossione contestato, nel caso di

tariffazione puntuale;

d) l'elenco della eventuale documentazione allegata;

4. Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, l'ente utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

• **Art. D32 Modalità di rettifica degli importi non dovuti**

1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, l'Ente procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:

a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;

b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale di cui all'Articolo 53.1 del TQRIF.

2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera b), resta salva la facoltà dell'Ente di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.

• **Art D33 Modalità di rateizzazione dei pagamenti**

1. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 28D:

a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;

c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.

4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

2) di dare atto che il suddetto regolamento così come sopra modificato negli articoli, secondo il quadro di raffronto di cui all'allegato A), entra in vigore il giorno 1° gennaio 2023;

3) di dare atto altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti;

4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

- 5) di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale del comune, nella sezione Amministrazione Trasparente..

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ADEGUATO ALLE DISPOSIZIONI DELLA DELIBERA ARERA N. 15/2022

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 2, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Li, 26/05/2023

La Responsabile di Area

Monica Elena Mingardi
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 2, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Li, 26/05/2023

La Responsabile Area Contabile
Monica Elena Mingardi
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Trevisan Omar Loris
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Il Vice Segretario Comunale

Monica Elena Mingardi
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 13/07/2023 al 28/07/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. N.267/2000, Art.32 commi 1 e 2 Legge 69/2009.

Li, 13/07/2023

Il Vice Segretario Comunale

Monica Elena Mingardi
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno 24/07/2023, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Li, 13/07/2023

Il Vice Segretario Comunale

Monica Elena Mingardi
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Copia conforme all'originale.



Al Sindaco
del comune di Altissimo

OGGETTO: richiesta emendamento su "MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ADEGUATO ALLE DISPOSIZIONI DELLA DELIBERA ARERA N. 15/2022".

PREMESSO

che in data 30 maggio 2023 è stato convocato il Consiglio Comunale;

che al punto 4) degli oggetti è prevista la trattazione: "MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ADEGUATO ALLE DISPOSIZIONI DELLA DELIBERA ARERA N. 15/2022";

che in occasione dell'Approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2022, Consiglio Comunale del 31 maggio 2022, delibera n.11, è stato verbalizzato l'intervento: "Il Consigliere Trevisan Luisella chiede soluzioni per la tassazione dei fuori sede che frequentano l'università al fine di non gravare le famiglie del pagamento di doppia tassa. Il Sindaco risponde che verificherà la fattibilità della cosa".

che per l'intero anno, non risulta che il Sindaco abbia verificato la fattibilità;

VISTO

l'art.1. comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n.147, il quale testualmente recita:

«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;*
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE....;*

CHIEDIAMO

di aggiungere un'ulteriore Articolo al Regolamento suddetto:

Art. __

INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO E STUDENTI FUORI SEDE

Il Comune può istituire un Fondo di Solidarietà a sostegno dei soggetti residenti nel territorio comunale che si trovino in condizioni di disagio economico e per gli studenti fuori sede. Le agevolazioni oggetto del

presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa la cui copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

In particolare sono previste agevolazioni per le seguenti casistiche:

1. Abitazioni occupate da nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico, con assistenza permanente da parte dei Servizi Sociali del Comune;
2. Soggetti ricoverati temporaneamente, anche diurno, in casa di riposo;
3. Studenti fuori sede.

Le agevolazioni sono concesse a condizione che l'indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE), riferita al nucleo familiare, e risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS o da altri Enti convenzionati, non sia superiore all'importo fissato da apposita Delibera di Giunta Comunale.

L'agevolazione al punto n. 3, è concessa a condizione che lo studente sia iscritto ad una Facoltà Universitaria o Scuola Superiore, la cui sede superi i 50 Km di distanza dal Comune di Altissimo, che abbia stipulato un contratto di affitto regolarmente registrato e che sia in regola con il piano di studi.

Per ottenere l'agevolazione deve essere presentata annualmente una istanza al Comune corredata dall'attestazione ISEE secondo le modalità fissate dalla Delibera della Giunta Comunale.

L'agevolazione concessa sarà appostata nel Fondo di Solidarietà costituito fino alla concorrenza dello stesso.

Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate.

CHIEDIAMO ALTRESI'

l'inserimento del presente intervento in forma integrale e completa, nel verbale che sarà redatto dal segretario comunale.

Distinti saluti.

Altissimo, 29 maggio 2023

Gruppo consiliare Obiettivo Comune – Altissimo


Enrico Frotto
Rocco Paolo

REGOLAMENTO VIGENTE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

Art. 28D – Versamenti

6. La TARI è versata in due rate, il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno o in unica soluzione, il 16 giugno, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale.

7. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari del versamento di cui al punto precedente possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili.

8. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto annualmente non sia superiore ad euro 12,00.

9. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.

10. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è trasmesso un avviso bonario, mediante posta raccomandata A.R. o PEC, con cui si intima il versamento del tributo. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro trenta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà all'emissione di apposito avviso di accertamento con la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

MODIFICHE E AGGIUNTE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

• Art 28D Versamenti

6. La TARI è versata in due rate, il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno o in unica soluzione, il 16 giugno, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale.

7. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari del versamento di cui al punto precedente possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili. ***In ogni caso la scadenza per il pagamento è fissata in almeno 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione.***

8. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto annualmente non sia superiore ad euro 12,00.

9. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, ***garantendo al contribuente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto.***

10. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è trasmesso un avviso bonario, mediante posta raccomandata A.R. o PEC, con cui si intima il versamento del tributo. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro trenta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà all'emissione di apposito avviso di accertamento con la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

• Art. D29 Dichiarazione

1. La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall'utente entro (90) giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet, disponibile anche presso l'Ufficio Tributi;

2. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 (novanta) giorni da quando:

a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree;

b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;

c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata al Comune direttamente all'Ufficio Tributi oppure: - A mezzo posta - Via mail -consegna direttamente all'Ufficio Tributi.

- **Art. D30 Procedura di presentazione dei reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati**

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio Tributi del Comune, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso di pagamento di cui all'art. 28D;

2. Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati scaricabile dalla home page del sito internet dell'Ente, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, contiene i seguenti campi obbligatori:

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;

b) i dati identificativi dell'utente:

- il nome, il cognome e il codice fiscale;

- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;

- il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione tariffe e rapporto con gli utenti);

- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;

- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;

- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare all'Ente il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma 1, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.

4. L'ufficio tributi indica all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.

- **Art. D31 Risposta a reclami e richieste informazioni**

1. L'ufficio tributi adotta criteri prudenziali nella classificazione di una segnalazione scritta inviata dall'utente, classificando tale segnalazione come reclamo scritto in tutti i casi in cui non sia agevole stabilire se essa sia un reclamo scritto, una richiesta

scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati.

2. La risposta motivata scritta al reclamo ed alle richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune indicando inoltre i seguenti elementi minimi comuni alle tre tipologie di richiesta scritta considerate:

a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;

b) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;

c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;

d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

3. Nella risposta alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, deve essere inoltre riportato, l'esito della verifica e in particolare:

a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;

b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;

c) i dati di produzione dei rifiuti riportati nel documento di riscossione contestato, nel caso di tariffazione puntuale;

d) l'elenco della eventuale documentazione allegata;

4. Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, l'ente utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

- **Art. D32 Modalità di rettifica degli importi non dovuti**

1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, l'Ente procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:

a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;

b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale di cui all'Articolo 53.1 del TQRIF.

2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera b), resta salva la facoltà dell'Ente di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.

• **Art D33 Modalità di rateizzazione dei pagamenti**

1. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 28D:

a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;

c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.

4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

COMUNE DI ALTISSIMO

(Provincia di Vicenza)

Verbale n. 10 del 26.05.2023

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

In data 26.05.2023 la sottoscritta Spiller Solidea, revisore nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 27.07.2021

ESAMINATI

- la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale del 30.05.2023 avente ad oggetto “Modifica regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) adeguato alle disposizioni della delibera Arera n. 15/2022” trasmessa all'esame del sottoscritto revisore per l'acquisizione del parere;
- il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI

- l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, il quale stabilisce che *“Le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 201/2011 come modificato dal D.L. 34/2019;
- la deliberazione del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif di ARERA in cui è stato approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza, quindi il Comune;

RILEVATO

- che con la presente proposta vengono approvate le seguenti modifiche al Regolamento:
 - a) le modalità di richiesta di attivazione e variazione del servizio;
 - b) i reclami e richieste di rettifica degli importi addebitati;

- c) le modalità di versamento;
- d) la rateizzazione degli avvisi bonari;
- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile economico finanziario;
- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2023;

VERIFICHE

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che le modifiche apportate al Regolamento consentono il mantenimento del rispetto del perimetro di autonomia demandata all'ente in materia di regolamentazione e il rispetto del requisito della completezza.

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di approvazione delle modifiche al regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) del Comune di ALTISSIMO, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Vicenza, 26.05.2023

Il Revisore dei Conti

